COMMISSIONE V

DIFESA

XXXII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHATRIAN

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Norme sul trattamento economico degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati nella riserva o nell'ausiliaria, ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, nonché degli ufficiali inferiori della marina collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio, ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490. (876). (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). 257

PRESIDENTE 257, 260, 262, 264

PIETROSANTI, *Relatore* 258, 260, 261

AZZI 260, 261

CUTTITTA 260

SPIAZZI 260, 263

CARRON 261, 262

COPPI ALESSANDRO 261

ROVEDA 262, 263

MATTEI 262

CARIGNANI. 262

GEUNA 263

BOTTONELLI 263

MALINTOPPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. 264

Votazione segreta:

PRESIDENTE 264

La seduta comincia alle 9.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Norme sul trattamento economico degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati nella riserva o nell'ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, nonchè degli ufficiali inferiori della Marina collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490. (876).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme sul trattamento economico degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati nella riserva o nella ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, nonché degli ufficiali inferiori della Marina collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, numero 490.

Invito il relatore, onorevole Pietrosanti, a svolgere la relazione.

PIETROSANTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che è sottoposto al nostro esame è di una grande importanza economica e morale per i quadri delle tre forze armate, sicché merita tutta la sensibile usuale nostra attenzione. Si tratta delle norme sul trattamento economico degli ufficiali generali e superiori delle tre forze armate, collocati nella riserva o nella ausiliaria ai sensi del regio decreto 14 maggio 1946, n. 384, e di norme pure sul trattamento economico degli ufficiali inferiori della Marina collocati in ausiliaria, o dispensati dal servizio ai sensi del regio decreto 31 maggio 1946, n. 490.

È noto come il trattato di pace (tralascio ogni dolorosa, anzi amara considerazione di italiano in proposito per far vivere solamente l'animo del legislatore) ci abbia imposto gravi restrizioni, per effetto delle quali si fu costretti ad emettere il decreto-legge 14 maggio 1946, n. 384.

Esso fu emesso, sono le parole stesse del decreto, in attesa che venissero emanate disposizioni legislative per la sistemazione degli organici degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nei riguardi degli ufficiali generali, colonnelli, tenenti colonnelli e maggiori in servizio permanente effettivo rispettivamente nelle tre forze armate, allo scopo di porli nella riserva o in ausiliaria, con le norme dal decreto stesso stabilite per ciascun grado e ruolo, a seguito del decreto da emanarsi su proposta dei ministri competenti d'intesa con il Ministro del tesoro.

Quindi, quel decreto-legge fu una necessaria anticipazione alle disposizioni legislative che si sarebbero dovute emanare per la sistemazione degli organici delle forze armate.

Senonché, a distanza di tempo, ci si è accorti che, in sede di esecuzione del detto decreto-legge n. 384, si sono venuti a maturare degli inconvenienti gravi, che hanno ferito e feriscono, più che economicamente, l'amor proprio ed il morale di ufficiali generali e superiori e di ufficiali inferiori della Marina. Era necessario ed è necessario, quindi, che per ufficiali che hanno cercato di dare tutta la loro energia, intelligenza e tecnica, tutto se stessi alla Patria, si cercasse di dirimere ogni ingiustizia di trattamento sia economico sia morale.

Per ben intendere quanto è accaduto, consentitemi, onorevoli colleghi, di soffermarmi un poco nell'esame del detto decreto-legge n. 384, onde appaiano evidenti le sperequazioni che in sede di esecuzione del decreto stesso si sono venute a creare con il tempo.

Si è detto che con l'articolo 1 del decreto-legge n. 384 veniva disposta la facoltà di porre in ausiliaria o nella riserva gli ufficiali generali, i colonnelli, i tenenti colonnelli e i maggiori in servizio permanente dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina e della Aeronautica, secondo le disposizioni vigenti per ciascuna forza armata, con le norme dal decreto stesso stabilite, e nella misura che sarebbe stata indicata per ciascun grado e ruolo con il decreto da emanarsi su proposta del ministro competente d'intesa, come è naturale secondo la Costituzione, con il ministro del tesoro.

Le norme del decreto afferivano alle modalità del passaggio nelle categorie predette e al trattamento economico. Con opportunità il legislatore stabilì che nelle predette categorie si poteva essere trasferiti su domanda e di autorità, e per quest'ultimo caso, sanciva che sarebbero stati collocati, di massima, nella riserva o in ausiliaria coloro che, pur essendo stati discriminati, avevano riportato sanzioni disciplinari per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943.

Al personale che veniva a cessare dal servizio permanente per collocamento nelle due richiamate posizioni, si sarebbe concesso un trattamento economico particolare. Ciò evidentemente, sia per invogliare alla scelta, sia per un atto di equità, riconoscendosi che non era loro colpa, né era addebitabile alle loro virtù di soldati, se fatalmente si era perduta la guerra.

Veniva quindi ad essi fra l'altro, con l'articolo 5 del decreto, attribuito il normale trattamento di quiescenza, nonché un assegno integrativo, in modo da consentire all'ufficiale di percepire, sino al raggiungimento del limite di età per la permanenza nel grado, in ogni caso per non oltre due anni, gli interi assegni dell'attività di servizio ed inoltre, per un ulteriore periodo fino a tre anni, cioè dopo il conseguimento del limite di età, i quattro quinti del trattamento predetto.

Ed ancora si specificava che lo stipendio e l'indennità militare si sarebbero dovuti considerare nella misura in vigore all'atto della cessazione dal servizio permanente, mentre per l'indennità di carovita si sarebbe tenuto conto delle variazioni del costo della vita.

Al legislatore non poteva però sfuggire il dovere di provvedere per altri ufficiali delle tre forze armate e cioè gli ufficiali generali e superiori dell'esercito, che erano stati collocati nella riserva o in ausiliaria, perché raggiunti dai limiti di età e per il blocco delle promozioni e posti nelle due categorie in una

data tra l'8 settembre 1943 e il momento in cui vennero ripresi gli avanzamenti. A ciò provvide con l'articolo 11.

Inoltre, identico trattamento, per lo stesso articolo 11, fece per gli ufficiali generali e superiori della Marina collocati a disposizione o fuori organico per esclusione dall'avanzamento dal 1° aprile 1944 e lo estese agli ufficiali dell'Aeronautica collocati in congedo speciale dopo l'8 settembre 1943.

Sembrava quindi che tutto fosse stato regolato, che nessuno dovesse o potesse muovere lagnanze. Senonché, in sede di attuazione del decreto n. 384 di cui si discorre, per la diversità del tempo in cui le tre forze armate presero i provvedimenti per la cessazione del servizio permanente e collocamento in ausiliaria o nella riserva dei propri ufficiali, si verificarono gli inconvenienti di cui si dirà e che si vogliono, con il disegno di legge n. 876, eliminare.

È bene prestare attenzione alle date di attuazione che seguono. L'Esercito pose in ausiliaria o nella riserva i suoi ufficiali sotto l'unica data del 2 giugno 1947; la Marina, in data 28 febbraio 1947; l'Aeronautica, invece, sotto quattro date: il 31 dicembre 1946, il 31 marzo 1947, il 30 aprile 1948, il 30 settembre 1948.

Nel 1948, quindi, furono collocati nella riserva o in ausiliaria in due riprese solamente alcune aliquote, le ultime aliquote di ufficiali generali e superiori. Tutti gli altri erano già stati posti, su domanda o di autorità, nelle posizioni predette.

Occorre, poi, tener presente il decreto-legge 5 agosto 1947 che sanciva aumenti di stipendio per gli impiegati dello Stato con decorrenza 1° giugno 1947. Dei detti aumenti non hanno potuto beneficiare tutti gli ufficiali generali e superiori, gli ufficiali inferiori e quelli di ruolo speciale della Marina, nonché le prime due aliquote degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito e quelli dell'Aeronautica collocati in ausiliaria o nella riserva dopo il 1° giugno 1947.

Ma ancora: abbiamo visto come per l'articolo 11 del decreto legge n. 384, il trattamento economico degli ufficiali di cui all'articolo 1 veniva esteso anche agli ufficiali generali e superiori colpiti dai limiti di età, i cui avanzamenti erano stati bloccati e che erano stati posti nella riserva o in ausiliaria in una data posteriore all'8 settembre sino alla data di sblocco degli avanzamenti.

Senonché questi ufficiali non avevano potuto fruire, pur essendo stati posti in ausiliaria o nella riserva prima dell'emanazione del decreto-legge 5 agosto 1947, n. 778, dei benefici economici di cui al detto decreto perché il decreto n. 384 stabiliva che per il loro trattamento si dovesse aver riguardo alla data di pubblicazione del decreto 1° giugno 1946. Invece ne hanno fruito gli ufficiali che furono posti, o chiesero di essere posti, nelle posizioni particolari di cui trattiamo, dopo il 1° settembre 1946 e, segnatamente, quelli dell'Esercito posti in ausiliaria o nella riserva posteriormente al 1° giugno 1947; date fissate per la decorrenza dei miglioramenti economici per il personale statale.

È evidente che si doveva cercare di eliminare le sperequazioni esistenti per ufficiali che hanno gli stessi meriti. Sicché si predispose il disegno di legge sottoposto al nostro esame, che è stato approvato dal Senato, così come viene sottoposto al nostro esame.

Scendendo appunto ad un esame dettagliato, si nota che con l'articolo 1 si intende, ferma restando la data di decorrenza dei singoli provvedimenti di collocamento nella riserva o in ausiliaria o di dispensa dal servizio attivo, ammettere gli ufficiali generali e superiori delle tre forze armate e gli ufficiali inferiori della Marina, collocati in ausiliaria o nella riserva o dispensati dal servizio permanente effettivo dal 1° giugno 1947, data di decorrenza, come si ricorderà, dei miglioramenti disposti dal decreto-legge 5 agosto 1947, n. 778, a riliquidare l'assegno integrativo.

L'articolo 2 abroga l'ultimo comma dell'articolo 11, e lo sostituisce con un altro con cui si estendono i benefici a tutti gli ufficiali posti nella riserva o in ausiliaria prima dell'entrata in vigore del decreto in esame o a partire dalla data di entrata in vigore del disegno stesso.

Sembra così che si sia tenuto conto integralmente di tutte le varie posizioni di sperequazione esistenti in materia e si sia resa giustizia a tanti valorosi ufficiali che hanno dato tutti se stessi al loro servizio ed alla patria, e che solo per la fatale conclusione di una guerra sono stati costretti a veder spezzata, più che una loro carriera, uno stato d'animo ed un abito mentale, quello di dedizione piena e completa di se stessi alla patria, alla quale avevano giurato, come nessuna altra categoria degli impiegati statali, di dedicarsi, anche a prezzo dell'ultima stilla del proprio sangue.

Quanto all'articolo 3, sorge nel relatore un gravissimo dubbio afferente ad una preoccupazione di preclusione giuridica e ad una ragione di opportunità. Disponeva l'articolo 3

del decreto n. 384 che in ausiliaria o nella riserva sarebbero stati collocati, di massima, prima degli altri, coloro i quali, pur essendo stati discriminati, avessero riportato sanzioni disciplinari per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943.

Ora, il legislatore ha preso in esame la posizione dei predetti ufficiali e in aggiunta alle punizioni disciplinari ha comminato per essi uno sfollamento di autorità, non ritenendo opportuno di sancire alcunché per quanto atteneva alla posizione economica.

Evidentemente si ritenne che essi avessero commesso lievi colpe sì da non indurre a ritenerli indegni di appartenere ulteriormente all'Esercito. In aggiunta quindi alla punizione disciplinare si ritenne di dover disporre, non in modo categorico, ma in linea di massima, di porli nella riserva o in ausiliaria, prima dei puri.

Ora ci sembra che ogni vaglio sia stato di già effettuato e che sia giuridicamente preclusa a noi ogni ulteriore valutazione. Non ci sembra che sia a noi consentito comminare una ulteriore pena, quando sino ad oggi il trattamento per essi fu uguale a quello degli altri ufficiali. Anzi, dirò di più, ricordando che altri ufficiali, sfollati successivamente a questi puniti, si dovevano lamentare di avere avuto un trattamento economico inferiore, ingiustamente ed ingiustificatamente.

Né ci sembra opportuno che l'odierno legislatore debba ritornare su decisioni già prese, sì da rendere sempre incerta la posizione di quegli ufficiali che furono discriminati e puniti solo disciplinarmente.

La legge deve essere certa, la punizione, una volta erogata, deve essere altrettanto certa. Ci sembra che sia a noi non solo preclusa ogni ulteriore decisione in materia, ma che questa esuli dalla nostra competenza. Ciò a prescindere da ulteriori ragioni di opportunità, che consigliano che non si ritorni sopra a fatti ritenuti ormai da giudici del Comitato di liberazione nazionale o da altri giudici, di lieve entità. Variando, noi censureremmo — se non vado errato — il giudicato di quei giudici, sicché, in serena coscienza, ci sembra che sia nostro dovere di proporre alla onorevole Commissione la soppressione dell'articolo 3.

È opportuno ch'io riferisca che la IV Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati ha dato parere favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame. Onorevoli colleghi, io, quindi, vi chiedo di voler approvare il disegno di legge sul quale ho riferito, con la soppressione dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AZZI. Mi associo alle considerazioni fatte dall'onorevole relatore in merito a questo disegno di legge, tranne a quelle riferentisi all'articolo 3, che dice: « Dai benefici di questa legge sono esclusi gli ufficiali che, pur essendo stati discriminati, sono stati puniti disciplinarmente per aver collaborato colla Repubblica di Salò ».

Mi sorprende la proposta dell'onorevole relatore. Io trovo che questo sia l'articolo più giusto del disegno di legge: perciò, esprimo parere contrario alla proposta di soppressione.

CUTTITTA. Concordo con l'onorevole relatore circa la soppressione dell'articolo 3 perché, come egli ha giustamente osservato, questi ufficiali sono stati discriminati e puniti, ed ora hanno il diritto di veder chiusa questa fase della loro vita. Non possiamo, a distanza di tempo, infliggere una nuova punizione: ciò non mi sembra giusto. Bisogna pure che queste persone possano avere la loro tranquillità.

Noi non dobbiamo costituirci in commissione di disciplina: in tal modo si verrebbe a riesaminare una posizione disciplinare già definita in una certa maniera. D'altra parte, non possiamo escludere da un vantaggio economico questi ufficiali che sono stati puniti: il legislatore ha inteso agevolare tutti.

Faccio osservare che vi sono ufficiali discriminati e puniti, che si troverebbero nella condizione prevista dall'articolo 3 e che sono in servizio permanente effettivo; perché, pur essendo stati puniti, non sono stati giudicati tali da essere radiati dall'esercito. In questo condizioni, ci verremmo a trovare con un ufficiale, che ha avuto 15 giorni di arresti e presta servizio nell'Esercito, ed un altro, punito, mandato a casa, ed ora nuovamente punito.

Sono d'accordo col relatore e prego di riflettere, prima di prendere decisioni così gravi nei riguardi di questi ufficiali.

SPIAZZI. Non ho nessun rancore verso questi ufficiali, ma rilevo che se è vero che questi ufficiali sono stati puniti e discriminati, è anche vero che è stato loro fatto un trattamento benevolo. Non mi sembra giusto che ora si concedano loro benefici, che altri non hanno potuto avere, nonostante durissimi sacrifici.

PIETROSANTI, *Relatore*. Si tratta semplicemente di quegli ufficiali che vennero discriminati e puniti, per aver tenuto, dopo l'8 settembre, un comportamento non perfetta-

mente ligio al dovere, non quelli della Repubblica di Salò.

L'articolo 2 del disegno di legge in discussione già aveva sancito per costoro di porli nella riserva con precedenza su tutti gli altri ufficiali, non, però, in linea tassativa e categorica, ma in linea di massima. Ora, questi ufficiali vennero posti nella riserva e fruirono di un trattamento economico uguale a quello degli altri mentre alcuni, pur avendo avuto una sanzione disciplinare, rimasero in servizio.

AZZI. Questo è stato un male.

PIETROSANTI, *Relatore*. Sarà stato un male. Ma se hanno ritenuto di poterli discriminare, perché la colpa era lievissima, possiamo noi oggi ritornare sul giudizio della commissione? Mi pare ci sia preclusione. Comunque la Commissione decida.

È poi da tener presente che la posizione di questi ufficiali, con questa nuova sanzione, non sarà mai certa e definitiva.

CARRON. Sono nettamente contrario alla soppressione dell'articolo 3. Mi richiamo alla relazione, che io ho steso d'accordo con tutta la Commissione, al disegno di legge n. 606, concernente i beneficî concessi ai combattenti. In quel provvedimento fissammo il principio che dei beneficî potevano fruire anche ufficiali puniti, purché la punizione non fosse tanto grave, quale quella erogata a coloro che hanno mancato al giuramento fatto allo Stato legittimo; a questo principio io penso si debba armonizzare la norma dell'articolo 3.

Propongo, pertanto, il seguente emendamento:

« La esclusione di cui al precedente comma non opera nei confronti di coloro che, partecipando successivamente alla guerra o alla lotta di liberazione, siano rimasti mutilati od invalidi od abbiano conseguito decorazioni al valor militare o la croce al merito di guerra o la qualifica di partigiano o patriota, o abbiano fatto parte del Corpo italiano di liberazione.

La stessa esclusione non opera nei confronti di coloro che, pur colpiti — per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943 — da sanzioni disciplinari di gravità inferiore al rimprovero solenne, siano insigniti di decorazioni al valor militare o della croce al merito di guerra per atti compiuti prima dell'8 settembre 1943 o che, prima di tale data, siano rimasti feriti o mutilati o invalidi per cause di guerra ».

In questo mio emendamento sono riportate le stesse disposizioni contenute nel disegno di legge n. 606.

COPPI ALESSANDRO. Nel disegno di legge presentato dal Governo l'articolo 3 non esisteva e, da un punto di vista prettamente giuridico, si comprende anche la mancata inserzione di una norma del genere. Io comprendo benissimo la preoccupazione di carattere giuridico del collega Pietrosanti. Però, se noi dobbiamo tener conto del lato rigorosamente giuridico di quanto facciamo, è pur vero che questa nostra preoccupazione giuridica deve essere contemperata con un criterio di opportunità, di sensibilità politica. Di conseguenza, non sono favorevole alla soppressione dell'articolo 3. Trovo, peraltro, che l'articolo 3, come approvato dal Senato, è davvero troppo severo: qualunque punizione disciplinare, anche la più lieve, opererebbe. Questo è veramente eccessivo anche per le considerazioni svolte dal collega Carron e che trovano corpo nell'emendamento da lui formulato. Anch'io avevo formulato un emendamento, del seguente tenore: « Dai beneficî di questa legge sono esclusi gli ufficiali, che, pur essendo stati discriminati, hanno prestato servizio sotto la sedicente repubblica sociale italiana, o comunque, a cagione del loro comportamento dopo l'8 settembre 1943, hanno subìto punizione disciplinare non inferiore al rimprovero solenne ». Nella sostanza siamo d'accordo. Se venisse approvata questa mia formulazione, l'emendamento Carron potrebbe venire aggiunto. Comunque, se entriamo nell'ordine di idee di moderare la portata dell'articolo 3, io credo che sarà facile mettersi d'accordo per la formulazione di un emendamento.

AZZI. Il collega Coppi ci ha informato che l'articolo 3 è stato aggiunto dal Senato. Vorrei fare osservare che della Commissione della difesa del Senato fanno parte ex ministri della guerra o della difesa, come gli onorevoli Casati, Gasparotto e Facchinetti, ammiragli e generali che godono di tutta la nostra considerazione, come l'ammiraglio Casardi e i generali Cerica e Cadorna. Se costoro hanno ritenuto opportuno aggiungere l'articolo 3, lo hanno fatto evidentemente dopo matura ponderazione.

Tuttavia, per ragioni di coerenza e di logicità, io mi associo alla proposta Carron di escludere dalla sanzione prevista in quest'articolo tutti coloro che si trovano in quelle determinate condizioni.

Per quanto si riferisce alla questione della entità della punizione, alla quale accennava l'onorevole Coppi, io non credo che sia il caso di soffermarvisi; perché se alcuni ufficiali sono stati discriminati con lieve punizione e poi sono stati congedali, io credo che la com-

missione di discriminazione del Ministero della difesa abbia valutato il loro comportamento, indipendentemente dalla gravità della sanzione comminata. Se qualcuno dei puniti è stato richiamato in servizio permanente effettivo, molto probabilmente vi erano ragioni che militavano in favore di questo richiamo.

Pertanto, sono favorevole alla conservazione dell'articolo 3 con le modificazioni proposte dal collega Carron.

PRESIDENTE. Desidero fornire un chiarimento. La Commissione del Senato non poteva conoscere il disegno di legge n. 606 e pertanto non aveva l'obbligo di essere coerente con precedenti che ignorava.

In secondo luogo ritengo — e mi si corregga se erro — che in nessuna delle forze armate siano stati richiamati in servizio generali o ufficiali superiori, che abbiano avuto punizioni quali il rimprovero solenne o gli arresti in fortezza.

Invece gli ufficiali subalterni, che hanno chiesto di essere riammessi in servizio, sono stati riassunti per le necessità sussistenti. Peraltro, gli ufficiali sono stati sottoposti tutti, tranne casi particolari, a giudizio di discriminazione ed alcuni anche a quello di epurazione, perché macchiati di colpe più gravi.

CARRON. Concordo con quanto ha detto il Presidente. Sia il Governo che il Senato sono stati coerenti per quanto concerne la disposizione dell'articolo 3, in quanto il Governo non l'aveva prevista perché aveva presentato il disegno di legge 606, ed il Senato avendo esaminato il disegno di legge 4 marzo 1948 in favore dei combattenti, provvedimento che escludeva qualsiasi punito, ha ritenuto opportuno formulare l'articolo 3.

ROVEDA. Riferendomi alle parole del Presidente il quale ha detto, che non sono stati richiamati in servizio i generali o ufficiali superiori puniti...

PRESIDENTE. Con rimprovero solenne o arresti in fortezza.

ROVEDA. Potrei fare anche i nomi di generali di divisione, nostri colleghi, i quali furono prima di tutto inclusi in quei tali elenchi, che poi non furono ritenuti validi, e colpiti da sanzioni; e in seguito queste sanzioni furono condonate ed io li rividi in servizio fino a tutto il 1947, al pari di noi. Costoro hanno prestato servizio nella pseudo repubblica di Salò, rivestendo funzioni molto importanti; di modo che questi pochi (qualcuno lo conosco), verrebbero a godere di questi beneficî, pur essendo responsabili di un passato che certo non torna a loro onore. V'è stato veramente un colpo di spugna completo sulla loro attività nel servizio prestato presso la pseudo repubblica di Salò e non deve essere rimasta traccia delle gravi sanzioni iniziali, se nel 1947 erano regolarmente in servizio, anche se effettivamente non lo prestavano. Ricordo che un nostro collega, generale di divisione, ebbe il pudore di rifiutare l'invito a riprendere servizio, per non trovarsi in una situazione insostenibile.

Ora non è giusto che questi ufficiali vengano a fruire dei vantaggi stabiliti nel disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Ripeto, per chiarire, che mentre mi consta che oggi sono in servizio ufficiali subalterni, con la sanzione di rimprovero solenne o di arresti in fortezza, generali o ufficiali superiori in servizio nonostante tali sanzioni non ve ne sono.

MATTEI. Mi dichiaro per la conservazione integrale dell'articolo 3 perché con esso non ci si riferisce al comportamento degli ufficiali dopo l'8 settembre, ma in modo preciso agli ufficiali generali che hanno collaborato con la repubblica di Salò.

Per quanto attiene agli emendamenti proposti, dichiaro che non conosco ufficiali generali che, dopo aver fatto parte delle forze armate repubblichine, siano passati nelle forze di liberazione e nell'esercito partigiano, come invece hanno fatto degli ufficiali inferiori. D'altra parte, se noi ammettiamo i decorati, allora godranno tutti dei beneficî del disegno di legge.

CARIGNANI. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Carron per questa modesta considerazione: siamo di fronte ad uno degli argomenti più tormentati della nostra opera legislativa; abbiamo ripetutamente affrontato questo problema e siamo tutti in uno stato d'animo di perplessità, dovuto a mille circostanze. Ricordo la lunga discussione sorta allorché l'onorevole Carron appassionatamente difese il suo punto di vista in occasione della discussione del disegno di legge 606 e mi pare che quella discussione abbia avuto tale ampiezza e tale senso di misura da indurre, mi pare, la grande maggioranza se non la totalità della Commissione ad accettare una volta per sempre quest'ordine di idee: allorché si tratta di decidere su posizioni ormai definite, occorre mettere un punto fermo. Mi pare inutile richiamarmi in questo momento agli argomenti di quella discussione complessa ed esauriente.

Pertanto, penso che la Commissione farà opera saggia seguendo tale principio anche per questo disegno di legge, anche perché, probabilmente, fra qualche tempo ci trove-

remo ancora di fronte a disegni di legge di carattere transitorio che dovranno servire a saldare un periodo storico.

Mi ha fatto piacere che il nostro collega, generale Azzi, cultore e difensore strenuo dei diritti del nostro glorioso e vecchio esercito, abbia aderito anch'egli a questo principio. È proprio qui che dobbiamo trovare un terreno di pacificazione, o di compromesso, se volete. Pertanto, con piena lealtà, da vecchio partigiano, da vecchio presidente di un Comitato di liberazione nazionale e da nemico giurato di coloro che tiranneggiarono il nostro paese, credo necessario aderire a questo ordine di idee.

SPIAZZI. Certamente sembrerò meno generoso del generale Azzi e di altri. Nessuno, è vero, è qui per infierire contro il passato, certo non brillante, di determinati ufficiali generali. Ma su di essi grava la responsabilità maggiore: per cui si dovrebbe escluderli dai beneficî economici che il disegno di legge comporta.

Continuando di questo passo, tra poco metteranno noi stessi sotto processo perché non ci siamo comportati come loro. Non dobbiamo dimenticare che mentre noi eravamo in carcere o in montagna, privi di tutto, costoro dormivano nei loro comodi letti e avevano uno stipendio!

GEUNA. Mi sembra che l'obiezione dell'onorevole Mattei sia fondamentale. Questo disegno di legge interessa gli ufficiali generali e superiori collaborazionisti, dei quali non sembra che alcuno abbia aderito successivamente alla guerra di liberazione: non è giusto che oggi per costoro si usi un trattamento più benevolo di quello usato ai gregari, che in buona fede hanno creduto che la giusta causa fosse dall'altra parte.

Oggi vi sono, con la legge Baistrocchi, degli ufficiali bloccati, che si trovano in una situazione morale ed economica di svantaggio rispetto a quella di ufficiali « repubblichini », che, dopo un processo di epurazione, sono stati riammessi in servizio.

Non ho una particolare avversione contro coloro che hanno sbagliato, ma trovo giusto e morale non sottovalutare i meriti di quanti hanno compiuto il loro dovere.

Per queste ragioni, aderisco alla proposta dell'onorevole Mattei per il mantenimento integrale dell'articolo 3.

ROVEDA. Ritengo che ci si possa associare alla proposta dell'onorevole Mattei, cui ha aderito anche l'onorevole Geuna, e, quindi, si possa accogliere la formulazione dell'articolo 3 della Commissione del Senato senza scrupoli.

Secondo me, le obiezioni dell'onorevole Carignani non reggono. Noi non mancheremmo di coerenza nell'approvare questo articolo, in quanto già considerammo la situazione degli ufficiali di tutti i gradi, e convenimmo che nei gradi inferiori vi potevano essere responsabilità minori che nei gradi superiori. Nel caso specifico noi consideriamo il comportamento degli ufficiali generali e superiori, che hanno una maggiore responsabilità.

Credo che queste considerazioni possano eliminare gli scrupoli dell'onorevole Carignani.

BOTTONELLI. Noi siamo chiamati a decidere su una questione estremamente delicata da un punto di vista giuridico e morale e penso che questo disegno di legge abbia una sua ragione di essere solo in quanto esiste l'articolo 3, proposto dalla Commissione della difesa del Senato, che esclude dai beneficî gli ufficiali che pur essendo stati discriminati, sono stati puniti disciplinarmente per avere collaborato con la repubblica di Salò.

L'onorevole Carron propone un emendamento, costituito di due parti. La prima parte considera quegli ufficiali superiori o generali o ufficiali inferiori della Marina che abbiano prestato, per un periodo relativamente breve, servizio sotto la pseudo repubblica di Salò; e che a un certo momento, al fine di riabilitrsi, si sono legati al movimento partigiano combattendo con continuità e con valore.

Se questi casi esistono, non si può non tenerne conto: altrimenti commetteremmo una profonda ingiustizia, perché non vorremmo riconoscere dei fatti che sono testimonianza di una volontà e capacità di riscatto.

Circa però la seconda parte dell'emendamento Carron, a me sembra che si dia troppa ampiezza alle concessioni. Rispetto profondamente coloro che sono rimasti piagati e mutilati, rispetto gli atti di valore: però, occorre tener presente che si tratta di coloro che hanno continuato su una via che tutto il nostro popolo e la coscienza morale del mondo avevano condannato. Essi hanno collaborato con un nemico che ha causato tante sciagure e tanto dolore al nostro paese. Noi non possiamo, perciò, concedere anche a costoro una sanatoria: non sarebbe questa la via della distensione e della pacificazione che tutti auspichiamo. La pacificazione deve avvenire su un piano morale, della cui integrità dobbiamo essere i custodi.

Quindi, sono favorevole all'articolo 3; e in linea subordinata, se mai, per la prima parte dell'emendamento Carron, escludendo però totalmente la seconda parte.

MALINTOPPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Mi sento un po' perplesso di fronte alle questioni sollevate dall'articolo 3.

Confesso che non conosco a fondo il problema, perché non è materia che rientra nella mia competenza. Inoltre, non ho assistito alla discussione del Senato: quindi, non so quali motivi abbiano ispirato questo articolo. Credo, però, che il concetto che ha guidato il Ministero nel proporre questo disegno di legge, sia stato quello di eliminare le sperequazioni, che sono sorte non da una diversità di giudizio rispetto ai vari ufficiali, sia pur divisi in categorie, ma rispetto al tempo nel quale sono stati presi i provvedimenti di dispensa.

Ma, ed è questo l'argomento che mi fa rimanere perplesso, vorrei essere sicuro che con l'articolo 3 non si crei un'altra sperequazione tra ufficiali che hanno ugualmente demeritato. Questo è il punto che dovrebbe essere chiarito.

Propongo, pertanto, in attesa di una più precisa documentazione, il rinvio della discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, la discussione di questo disegno di legge sarà rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta del 29 novembre 1949:

« Estensione del contributo statale di cui al decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 158, alla traslazione delle salme dei caduti sui lavori di bonifica dei campi minati » (877).

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta.

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzi, Barontini, Bottonelli, Carignani, Carron, Cecconi, Chatrian, Codacci Pisanelli, Coli, Coppi Alessandro, Cuttitta, Fadda, Fanelli, Floreanini Della Porta Gisella, Greco, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Marzarotto, Mattei, Murgia, Pagliuca, Pietrosanti, Ricci Mario, Roselli, Roveda, Saccenti, Salizzoni, Sartor, Spiazzi, Trimarchi, Valandro Gigliola, Vocino e Zaccagnini.

La seduta termina alle 11,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI